

**TRIBUNALE DI CASTROVILLARI**  
**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

N.R.G. 58/2007

**Il Giudice**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.2.2007;  
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;  
lette le note autorizzate;

**osserva**

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 10.1.2007 la F.L.P. – Federazione Lavoratori Pubblici e Pubbliche Funzioni, in persona del delegato Sola Francesco, proponeva istanza cautelare nei confronti della Commissione Elettorale costituita per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del 4.7/12/2006 presso la Direzione Didattica del I Circolo di Cassano allo Jonio, nelle persone di Zaccaro Filomena Flora, Guerrieri Cataldi Carmela e Cavallo Salvatore Francesco, chiedendo, previo annullamento delle elezioni per il rinnovo della R.S.U. già espletate, l'accertamento del diritto a parteciparvi, con l'emissione di ogni altro provvedimento consequenziale.

Esponendo, a tal fine, il ricorrente che, presentata la lista F.L.P. in occasione delle elezioni per il rinnovo delle R.S.U. comparto scuola presso la citata Direzione Didattica tramite Maria Pia Pucci, la commissione elettorale riscontrava che la firma della presentatrice della lista era stata autenticata da un dirigente scolastico diverso da quello della scuola ove la lista era stata presentata, come previsto dal § 6 della nota ARAN n. 8050 del 11.9.2006, invitava la stessa a regolarizzare tale anomalia entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione. In data 14.11.2006 il candidato della lista F.L.P., Donadio Maria Celeste e Francesco Sola, incaricato dalla presentatrice della lista e delegato ad operare in nome e per conto della F.L.P., si recava presso la commissione elettorale per consegnare la lista, alla quale avevano allegato copia fotostatica di un documento di identità della presentatrice Pucci. In quell'occasione, un membro della commissione elettorale, Cataldi Guerrieri Carmela, rifiutava l'acquisizione della lista, invitando il Sola a consegnarla presso l'ufficio del protocollo dell'istituzione scolastica, che, nella persona di Turchi Teresa, rifiutava l'acquisizione. Su chiamata di parte ricorrente, interveniva la forza pubblica quando, però, ormai gli uffici erano chiusi, cosicché la lista, unitamente alla delega del Sola, veniva consegnata al comando dei Carabinieri, inviata per fax alla commissione elettorale e consegnata a mani il giorno successivo alla Cataldi, che questa volta accettava l'acquisizione apponendo a margine del documento la seguente dicitura: "Consegnato il 14 novembre e non accettato, viene accettato in data odierna 15 novembre", rigettando, tuttavia, la richiesta del ricorrente di prendere visione degli atti della commissione e delle altre liste. La Commissione elettorale in data 20.11.2006, con verbale n. 5 affisso all'albo dell'istituzione scolastica e mai notificato alla ricorrente, escludeva la lista F.L.P. dalle elezioni R.S.U. per irregolarità dell'autenticazione della firma della presentatrice di lista e per tardivo deposito della regolarizzazione avvenuta oltre il termine di giorni 5 fissato dalla Commissione elettorale che lo rigettava con verbale n. 6, contro il quale veniva proposto ricorso presso il Comitato dei Garanti. Tanto esposto, deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'esclusione della lista F.L.P. dalla competizione elettorale e, per contro, la regolarità della presentazione della lista sia sotto il profilo dell'autenticazione della firma del presentatore sia sotto quello dell'osservanza del termine fissato dalla commissione elettorale per la regolarizzazione.

Evidenziava, infine, la sussistenza di esigenze cautelari dettate dalla necessità di rinnovare le operazioni elettorali in tempi più brevi rispetto a quelli di un giudizio ordinario, la cui definizione sarebbe intervenuta verosimilmente in prossimità della scadenza del mandato, della durata di tre anni, delle RSU costituite a seguito delle elezioni del dicembre 2006.

Si costituiva in giudizio la Commissione Elettorale la quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione attiva, essendo un organismo non permanente privo di autonoma

soggettività giuridica ed individuando nelle altre organizzazioni sindacali il legittimo contraddittore del ricorrente. Deduceva l'inammissibilità della tutela cautelare invocata, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda del ricorrente avrebbe accordato al medesimo una tutela definitiva, contrastante con la strumentalità e provvisorietà tipiche della tutela cautelare. Deduceva, infine, l'insussistenza del *periculum in mora*, essendosi le operazioni elettorali già concluse e le costituite R.S.U. già insediate, nonché del *fumus boni iuris*, attesa la piena regolarità e legittimità dell'operato della Commissione Elettorale. Concludeva, quindi, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto per infondatezza, con vittoria di spese.

Instauratori regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 14.2.2007 le parti discutevano la causa ed il Giudice riservava la decisione al deposito di note autorizzate.

2. Preliminarmente, va affrontata la questione relativa al difetto di legittimazione passiva della Commissione Elettorale convenuta, la quale, ponendo a fondamento della sua eccezione la propria natura di organismo non permanente privo di soggettività giuridica, ha contestato la propria capacità di stare in giudizio, individuando nelle associazioni sindacali che hanno designato i membri della Commissione i legittimi contraddittori del ricorrente. Tale eccezione è priva di fondamento giuridico e, pertanto, deve essere rigettata.

La commissione elettorale resistente è organismo previsto dall'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998 avente ad oggetto la costituzione delle R.S.U. per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e la definizione del relativo regolamento elettorale. In particolare, gli artt. 5 e 6 di detto regolamento stabiliscono le modalità di costituzione della Commissione elettorale – i cui membri vengono designati dalle associazioni sindacali presentatrici di lista – ed i compiti assegnati alla stessa, che consistono sostanzialmente nell'organizzazione, direzione e gestione di tutte le attività propedeutiche e conclusive delle operazioni elettorali: riceve le liste elettorali, ne verifica l'ammissibilità, decide i ricorsi, organizza i seggi elettorali, nomina i presidenti e gli scrutatori, gestisce le operazioni di scrutinio e proclama gli eletti.

Dall'esame dei poteri conferiti alla Commissione si desume che, sebbene questa sia costituita su designazione delle associazioni sindacali e sebbene svolga attività endosindacale finalizzata alla costituzione di quegli organismi sindacali interni alle amministrazioni e indispensabili per il corretto svolgimento dell'attività sindacale al loro interno, esercita i poteri conferitile con autonomia organizzativa e decisionale, non essendo previsto in favore delle associazioni sindacali designatarie o delle amministrazioni pubbliche presso le quali opera alcun potere invasivo delle sue prerogative. Ciò è tanto vero che sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti della Commissione decide la stessa Commissione e contro tali decisioni è ammesso reclamo innanzi al Comitato dei Garanti, con ciò escludendo qualsiasi forma di eterodipendenza o di controllo da parte degli organismi che ne designano i membri o dell'istituzione scolastica presso la quale opera.

Quanto esposto induce a ritenere la Commissione elettorale quale centro di imputazione autonomo di effetti giuridici, titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, di cui ha il libero esercizio anche sul piano processuale, con conseguente legittimazione a stare in giudizio.

Né al contrario può rilevare la temporaneità delle sue funzioni, esauendo essa i propri compiti con la conclusione delle operazioni elettorali, poiché comunque essa pone in essere provvedimenti definitivi a sé soltanto attribuibili, per la contestazione della cui legittimità non può che essere essa stessa chiamata in giudizio.

Quando all'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità della domanda del ricorrente per essere la tutela richiesta, se accordata, definitiva e, quindi, in contrasto con la provvisorietà e strumentalità del provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c., va chiarito che tali connotati della tutela d'urgenza risultano notevolmente attenuati alla luce della riforma legislativa introdotta dal decreto legge n. 35/2005 convertito in legge n. 80/2005 che, modificando l'art. 669 *octies* c.p.c., ha sostanzialmente reso meramente eventuale il giudizio di merito susseguente il provvedimento cautelare per i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 700 e per tutti quelli idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, oltre che per i provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova

opera o di danno temuto. Tale modifica ha dotato i citati provvedimenti cautelari di una astratta portata definitoria della controversia, che si manifesta nel momento in cui la loro efficacia rimane cristallizzata e non travolta dalla mancata attivazione del giudizio di cognizione piena, che è solo eventuale e compete a ciascuna delle parti.

Tale premessa è idonea a contrastare l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, la quale, peraltro, ha la facoltà di limitare la predetta portata definitoria del provvedimento cautelare di accoglimento, iniziando il giudizio di merito.

Passando, quindi, al merito, è bene ricordare che la tutela cautelare prevista dall'ordinamento nell'art. 700 c.p.c. ed attivata nel giudizio *de quo*, pur connotandosi di sussidiarietà e di atipicità, nel senso che può essere invocata e concessa soltanto qualora ogni altra misura cautelare tipica non sia idonea a proteggere le situazioni giuridiche invocate e ritenute meritevoli di tutela, si inserisce in punto di presupposti nel più ampio alveo della tutela cautelare uniforme, la cui azionabilità è condizionata sia dalla sussistenza di un pericolo al quale il ritardo derivante dai tempi più lunghi di un giudizio ordinario può esporre il diritto vantato sia dalla approssimativa verosimiglianza circa l'esistenza del diritto stesso. Entrambi i presupposti si atteggiano a requisiti indefettibili di ogni misura cautelare, di talché la ritenuta carenza dell'uno rende superflua la valutazione dell'altro, ostando di per sé alla concessione della tutela cautelare.

In applicazione dei suesposti principi, ritiene questo Giudicante che difetti nel caso di specie il requisito del *fumus boni iuris*.

L'associazione sindacale ricorrente lamenta l'illegittimità della decisione della Commissione elettorale di escludere la lista F.L.P. dalle competizioni elettorali per il rinnovo delle R.S.U. nella Direzione Didattica del I Circolo di Cassano allo Jonio, determinazione assunta con il verbale n. 5 del 20.11.2006, confermata, in sede di decisione del ricorso presentato dalla F.L.P. avverso tale verbale, con il verbale n. 6 del 25.11.2006 e fondata su due motivi di irregolarità: irregolare autenticazione della firma della presentatrice di lista ad opera di soggetto diverso dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica interessata, non sanato dal tardivo deposito della copia di documento di riconoscimento della presentatrice di lista e presentazione della lista da persona diversa dalla presentatrice di lista identificata in Pucci Maria Pia.

Relativamente alla questione dell'autenticazione della firma, la normativa di riferimento utile ai fini della decisione della questione sottoposta all'attenzione dell'odierno Giudicante è costituita dal Regolamento per la disciplina delle elezioni della R.S.U. allegato all'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998 che all'art. 4, comma 7, stabilisce che "*Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata*".

Tale disposizione trova esplicitazione nel paragrafo 6 della nota ARAN prot. n. 8050 del 11.9.2006, nella quale si legge: "*La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione*".

La normativa è chiara nell'individuare le modalità di autenticazione della firma del presentatore di lista, modalità che non sembra siano state seguite nel caso che ci riguarda, ove la firma della presentatrice della lista F.L.P., trasmessa alla Commissione elettorale in data 4.11.2006, risulta essere stata autenticata dal dirigente scolastico della scuola media G. Fortunato di Castrovillari, presso la quale la presentatrice di lista presta la propria attività lavorativa di insegnante. Poiché le suddette disposizioni prevedono che sia il dirigente scolastico dell'istituzione interessata, che nella specie è la Direzione didattica del I Circolo di Cassano allo Jonio, a dovere autenticare la firma del presentatore di lista, legittimamente la Commissione elettorale ha ritenuto irregolare l'autenticazione e, in ossequio a quanto disposto dal § 6, con nota del 6.11.2006, ha assegnato alla stessa il termine di cinque giorni dalla ricezione della nota per la formale regolarizzazione.

Al riguardo deve precisarsi che, essendo stato il detto invito notificato alla presentatrice soltanto il 9.11.2006, l'assegnato termine è da intendersi spirato alla mezzanotte del 14.11.2006, dovendosi nel computo escludersi il giorno iniziale, in applicazione del principio generale di computo dei termini dettato dall'art. 2963 c.c., con la conseguenza che la documentazione depositata dalla F.L.P. in tale data deve reputarsi tempestivamente prodotta.

Tuttavia, l'irregolarità evidenziata dalla Commissione elettorale nella nota del 6.11.2006 non è risultata sanata alla data del 14.11.2006, poiché in quell'occasione la F.L.P. si è limitata a depositare la stessa autenticazione, effettuata dal dirigente scolastico della scuola media di provenienza della presentatrice, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento della stessa, invocando a sostegno della regolarità del suo operato il combinato disposto degli artt. 21 comma 1 e 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

In proposito, sebbene il § 6 della nota ARAN dell'11.9.2006 indichi tra le modalità di autenticazione della firma "*uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge*", non possono ritenersi applicabili le disposizioni citate, atteso che il loro ambito applicativo è ristretto ai soli casi in cui destinatario dell'istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia una pubblica amministrazione ovvero un gestore o un esercente un pubblico servizio. E' evidente che la Commissione elettorale non può intendersi rientrante in questo alveo, essendo espressione di soggetti privati, quali sono le associazioni sindacali, e svolgendo funzioni meramente endosindacale, che, ancorché idonee ad esplicare effetti all'esterno, non possono essere considerate direttamente finalizzate al pubblico e alla cura di interessi collettivi, quali sono i pubblici servizi. Né può conferire alla Commissione una diversa valenza la previsione espressa che le operazioni elettorali costituiscono "*un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale*" (pag. 10 nota ARAN prot. n. 8050 del 11.9.2006).

Piuttosto la normativa da applicare nel caso di specie è quella prevista dall'art. 21 comma 2 che disciplina le modalità di autenticazione della sottoscrizione quando l'istanza o la dichiarazione sostitutiva debba essere presentata a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione è dall'esercente un pubblico servizio, prevedendo che l'autenticazione debba essere redatta da una serie di soggetti ivi indicati, tra i quali non rientra affatto il dirigente scolastico. La detta elencazione ha carattere tassativo e non consente deroghe o interpretazioni analogiche, di talché non può ritenersi attribuita a soggetto non contemplato la funzione di autenticazione sulla base di argomentazioni giuridiche fondate su applicazioni analogiche di diverse disposizioni di legge, come vorrebbe parte ricorrente sulla base di quanto previsto in materia penale dall'art. 317 c.p. Né può soccorrere l'art. 2703 c.c. che individua tra i soggetti facoltizzati ad autenticare la sottoscrizione, oltre al notaio, il pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché nel caso *de quo* l'unico soggetto autorizzato è il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica interessata alle operazioni elettorali e non anche il dirigente scolastico dell'istituzione presso cui lavora il presentatore di lista.

Il difetto del requisito del *fumus boni iuris* rende superflua la trattazione dell'ulteriore requisito del *periculum in mora*.

Per tutto quanto esposto, non può che rigettarsi la domanda cautelare.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da F.L.P. – Federazione Lavoratori Pubblici e Pubbliche Funzioni con atto depositato il 10.1.2007 nei confronti della Commissione Elettorale costituita per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del 4-7/12/2006 presso la Direzione Didattica del I Circolo di Cassano allo Jonio, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna la F.L.P. – Federazione Lavoratori Pubblici e Pubbliche Funzioni alla rifusione in favore della Commissione Elettorale costituita per le elezioni dei rappresentanti sindacali unitarie del 4-7/12/2006 presso la Direzione Didattica del I Circolo di Cassano allo Jonio

delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 600,00, di cui € 300,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Castrovillari, 22.3.2007

Il Giudice  
Dott. ssa Rosamaria Pugliese